

Art. 8 - Strutture temporanee e precarie

1. Le **strutture temporanee**, su suolo pubblico, sono quelle destinate ad un uso determinato nel tempo o a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità: le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di costruzione e di ancoraggio al suolo, dimensioni, ecc.) devono essere tali da garantire una facile rimozione, devono conformarsi alle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione e non devono quindi interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

Si intendono per strutture **temporanee aperte**:

- Tavoli, panchine, sedie e sgabelli;
- Fioriere e pannelli verticali mobili di delimitazione;
- Ombrelloni (semplici o a braccia multiple);
- Pedane.

Si intendono per strutture **temporanee chiuse**:

- Gazebo e simili.

Si intendono per strutture **precarie** quelle a servizio di manifestazioni che si protraggono per uno o più giorni anche a cadenza temporale (palchi, stands, tende, banchi di esposizione, ecc.).

2. Le strutture temporanee e precarie, su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, vengono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico.

In particolare, l'installazione delle strutture temporanee e precarie su suolo pubblico, è **soggetta a titolo autorizzativo** subordinato al rilascio di parere da parte degli uffici comunali competenti in materia edilizia, paesaggistica, urbanistica, ambientale, di lavori pubblici, di sicurezza stradale, di sicurezza strutturale, dell'eventuale Commissione pubblico spettacolo ove prevista, e secondo le modalità regolamentate dall'Amministrazione Comunale

Nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, la posa o l'installazione delle strutture temporanee aperte, chiuse e precarie, è soggetta al rilascio di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal competente servizio secondo la normativa vigente al momento della richiesta.

All'interno dello spazio pubblico dato in concessione, possono essere installate strutture temporanee (aperte o chiuse) e precarie (anche stagionali) purché specificatamente autorizzate.

In linea generale, le strutture temporanee e precarie, al termine dell'attività giornaliera, dovranno essere riposte all'interno del locale commerciale o in altro idoneo spazio chiuso: è fatto assoluto divieto di mantenere tali strutture su suolo pubblico. Qualora lo spazio occupabile autorizzato sia delimitato da idonee fioriere (aventi le caratteristiche sotto descritte), gli arredi, gli ombrelloni, i tavoli, le panchine, le sedie e gli sgabelli potranno essere mantenuti nell'area occupata anche negli orari di chiusura del locale. All'interno delle sopraccitate aree delimitate da idonee fioriere, gli ombrelloni alla chiusura dell'attività devono essere chiusi con fodera di protezione e possono non essere rimossi qualora accompagnati, già in fase di richiesta di autorizzazione, da una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato che attesti la sicurezza per la pubblica e privata incolumità, comprensiva della verifica antiribaltamento alla spinta del vento per velocità min di 80 km/h. In caso di forte vento gli ombrelloni dovranno essere immediatamente chiusi con fodera di protezione anche durante gli orari di apertura delle attività.

Qualora lo spazio occupabile sia in prossimità di una viabilità carrabile, le fioriere e/o le pedane assolveranno al compito di migliorare la sicurezza pedonale.

Idonee fioriere e/o pedane rialzate dal suolo pubblico, possono essere prescritte a tutela della sicurezza degli avventori, nell'ambito del rilascio del parere della Polizia Locale, correlato all'autorizzazione di occupazione suolo pubblico, oppure possono essere proposte in fase di richiesta di autorizzazione per delimitare i flussi pedonali/carrabili da quelli dedicati agli avventori.

I vasi portafiori di delimitazione delle aree concesse, potranno essere esclusivamente di forma rettangolare, in terracotta, pietra, ferro, legno, plastica da localizzarsi adagiati al suolo all'interno dell'area in concessione e senza scritte pubblicitarie sui lati; possono avere un'altezza massima di 60 cm e una lunghezza massima di 150 cm. Ad integrazione della barriera di separazione costituita dal vaso portafiori è possibile avere un pannello trasparente (con lastra di sicurezza) o una siepe per un'altezza massima complessiva da terra di 140 cm.

I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque, mantenute in buono stato e senza debordare dal vaso stesso: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l'Amministrazione procederà direttamente alla rimozione coatta con conseguente addebito al titolare dell'autorizzazione. A garanzia del corretto mantenimento delle fioriere, ai fini del decoro urbano, per tutto il periodo di occupazione dello spazio pubblico è necessario dimostrare un contratto continuativo di gestione del verde ad un operatore qualificato (giardiniere, vivaista,...).

Le delimitazioni dello spazio pubblico occupato devono garantire, per motivi di sicurezza, la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico; per consentire una maggiore trasparenza le fioriere dovranno essere posate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla lunghezza di una fioriera.

L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, rimuovere le fioriere, o intimare la rimozione delle stesse a cura del proprietario, per necessità, sicurezza pubblica, o per persistente incuria, dietro semplice comunicazione da parte degli uffici comunali;

Sarà a carico del concessionario la responsabilità civile e penale per eventuali danni cagionati a terzi.

3. Le **strutture temporanee aperte** sono autorizzate per un periodo non superiore a dodici mesi continuativi, (come previsto dalla DCC n. 23/2017), comprese quelle a servizio di attività pubblica seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato, ma riconosciuta di interesse generale, quale i pubblici esercizi.

Le **strutture temporanee chiuse** sono autorizzate per un periodo non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto esclusivamente nel periodo invernale che va da novembre ad aprile, comprese quelle a servizio di pubblici esercizi.

Allo scadere dell'autorizzazione o in caso di revoca o decadenza, le strutture temporanee e precarie devono essere immediatamente rimosse e la condizione del suolo deve essere ripristinata nello stato in cui si trovava prima dell'installazione: in caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale procederà direttamente alla rimozione coatta con conseguente addebito al titolare dell'autorizzazione.

Per sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle strutture suddette a cura e spese dei titolari senza che gli stessi possano opporsi in alcun modo né rivalersi.

4. Tutte le strutture autorizzate non devono superare la superficie dell'area concessa; sulle stesse non è consentita alcuna forma di pubblicità escluso il nome e/o logo caratterizzante l'esercizio pubblico.

I tavoli, le panchine, le sedie e gli sgabelli devono essere di metallo, ferro, plastica, legno o vimini.

I pannelli verticali mobili di delimitazione devono essere costituiti da materiale trasparente (di sicurezza) con altezza massima 80 cm, collocati su una base/struttura in metallo, ferro o legno anch'essa con altezza massima 60 cm., ed avere così un'altezza totale non superiore a mt. 1,40 dal piano sottostante.

Gli ombrelloni possono avere la struttura in metallo o legno, la copertura deve essere di tessuto in fibra di tipo leggero impermeabilizzato ed ignifugo; la loro altezza da terra non può superare mt. 3,50 al colmo della copertura o del braccio esterno; i colori devono essere di tonalità chiara. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti e non al suolo; gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una adeguata stabilità.

Le pedane devono essere realizzate di legno o rivestite in legno naturale con pavimento antiscivolo orizzontale; non devono intralciare il deflusso delle acque piovane verso le caditoie; devono essere accessibili in materia di superamento delle barriere architettoniche; possono essere delimitate da fioriere o pannelli verticali mobili; qualora i vasi portafiori vengono utilizzati per delimitare uno spazio concesso in occupazione di suolo pubblico, tali fioriere devono avere le caratteristiche sopra indicate; il piano di calpestio non deve trovarsi ad una quota superiore ai 30 cm. dal punto di appoggio più basso; sulle aree con pendenza superiore al 12% sono ammessi gradoni aventi dislivello massimo di 20 cm.

I gazebo e simili devono avere struttura portante in metallo, ferro o legno, costituita da pedana in legno e copertura superiore, aperto su tutti i lati ed altezza massima da terra non superiore a mt. 3,50 al colmo e comunque non superiore a quella dell'intradosso del solaio dei locali di cui sono attigui; l'altezza minima alla gronda non può essere inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio della pedana.

La copertura dei gazebo deve essere di tessuto in fibra di tipo leggero impermeabilizzato ed ignifugo, con colori di tonalità chiara.

La struttura dei gazebo può essere tompagnata sino ad un'altezza di mt. 1,40 dal piano di calpestio della pedana con materiali quali metallo, ferro, legno, vetro, plexiglass o similari e per la rimanente parte con tende a rullo in materiale plastico completamente trasparente per consentire la massima visibilità sia all'interno che all'esterno.

In generale tutte le strutture temporanee devono avere caratteristiche costruttive, materiali, elementi di illuminazione e riscaldamento, conformi e certificati ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

- **"Zona d'interesse storico"** (perimetrazione del P.T.P.R.) - **zona A del Regolamento Centro Storico** (D.C.C. n. 4 del 17/3/2022 e ss.mm.ii.)

Nell'ambito della "Zona d'interesse storico" e nella zona A del Regolamento Centro Storico (introdotta con D.C.C. n. 4 del 17/3/2022 e ss.mm.ii.), le strutture temporanee aperte o chiuse consentibili ovvero quelle precarie a servizio delle manifestazioni, dovranno rispettare i seguenti criteri generali:

- le strutture dovranno essere in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, in materiale impermeabilizzato e resistente, comunque opaco, con esclusione assoluta di ondulati vari o similari; quando l'intervento per le sue caratteristiche abbia un evidente impatto ambientale ed estetico, ad eccezione delle strutture temporanee precarie richieste per manifestazioni aventi un periodo inferiore a trenta giorni, dovrà essere attivata istanza di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal competente servizio secondo la normativa vigente al momento della richiesta;
- nel caso in cui l'edificio presenti elementi architettonici e l'installazione interferisca con essi, dovrà essere installata con distacco minimo di mt. 1,20 dal filo del fabbricato;
- in prossimità di incroci le strutture non dovranno creare ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, di cui all'art. 18 del Codice della Strada;
- non è consentito installare strutture su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
- nell'installazione della struttura dovrà essere lasciato un passaggio per i flussi pedonali di almeno mt. 1,20; può costituire eccezione il caso in cui la struttura venga posta a filo marciapiede con

larghezza inferiore a mt. 1,20 purché venga lasciato uno spazio pedonale pari almeno alla larghezza del marciapiede, o comunque secondo il parere rilasciato dal corpo di polizia locale;

- sono consentite installazioni in area pedonale e dovrà in ogni caso essere mantenuta libera una adeguata porzione di carreggiata per consentire la circolazione dei mezzi anche di soccorso autorizzati al transito;
- eventuali danni alle pavimentazioni esistenti saranno risarciti dall'intestatario dell'autorizzazione che si impegnerà inoltre al ripristino della pavimentazione stessa;
- nel caso di installazione su area privata dovrà essere acquisito il nulla-osta sottoscritto di tutti i confinanti e del condominio.

In tale zona sono ammesse esclusivamente le seguenti strutture temporanee attigue ai pubblici esercizi:

- Tavoli, panchine, sedie e sgabelli;
- Ombrelloni (semplici o a braccia multiple);
- Fioriere e pannelli verticali mobili di delimitazione. Le fioriere private non possono essere posate in Via Cavour (come previsto dal regolamento Centro Storico - D.C.C. n. 4 del 17/3/2022 e ss.mm.ii.);
- Pedane (ad eccezione di Piazza del Popolo se non prescritte in fase di rilascio di parere Polizia Locale per motivi di sicurezza degli avventori).

Sulle sole aree pubbliche ricadenti nella Piazza Carducci, Piazza Manzoni e Piazza Monsignor Giovanetti è altresì ammesso installare le seguenti altre strutture:

- Gazebo e simili;

I titolari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, e del settore alimentare e simili (compresi i circoli privati), come previsto dal regolamento Centro Storico (D.C.C. n. 4 del 17/3/2022 e ss.mm.ii.), avranno facoltà di chiedere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, esclusivamente per la superficie immediatamente prospiciente ai locali ove esercitano l'attività commerciale (la prospicienza deve mantenersi lungo il fronte dell'esercizio afferente senza interferire o limitare le attività dei locali adiacenti) e comunque secondo le indicazioni dettate dal sopracitato Regolamento; tale prospicienza è derogabile solo nel caso di presenza del varco di accesso alla retrostante zona pedonale e qualora non interferisca con le richieste di occupazione da parte di attività limitrofe.

In questa zona l'area di occupazione del suolo pubblico non potrà superare la superficie dell'esercizio principale, fino ad un massimo di 60 mq e per i locali la cui superficie interna risulta essere inferiore a 20 mq potranno essere comunque concessi spazi fino a 20 mq.

Nel caso in cui l'area occupabile non sia disponibile nella prospicienza dell'attività commerciale, può essere valutato il suo spostamento, purché all'interno della fascia immediatamente prospiciente e nel rispetto dei perimetri riportati nell'allegato A del suddetto Regolamento.

- **"Zona urbana" e "Restanti zone"** (zone "B", "C", "D", "E" ed "F" del P.R.G.)

Nell'ambito della "Zona urbana" e delle "Restanti Zone" sono ammessi tutti i tipi di strutture temporanee e precarie, aperte o chiuse, sopra riportate e che dovranno seguire i criteri generali esposti per la zona di interesse storico.

La superficie delle strutture, ad esclusione di quanto disciplinato nella Fascia B normata dal Regolamento Centro Storico, dovrà essere di misura massima pari a quella ove viene svolta l'attività e comunque fino ad un massimo di 60 mq; per i locali la cui superficie interna risulta essere inferiore a 20 mq potranno comunque essere concessi spazi fino a 30 mq.

Nella "zona urbana" ricompresa nella "fascia B" e specificatamente normata dal Regolamento Centro Storico (D.C.C. n. 4 del 17/3/2022 e ss.mm.ii.), l'occupazione suolo pubblico potrà essere riconosciuta nelle aree immediatamente prospicienti l'attività commerciale, previa verifica del rispetto delle norme di sicurezza e transitabilità, nella misura massima pari al 30% della superficie utile dell'esercizio o

comunque fino ad un massimo di 60 mq. Nel caso di richieste successive nell'anno o di richieste su più aree limitrofe da parte di una singola attività commerciale, la superficie viene calcolata in ogni caso sul massimo ingombro complessivo.

Oltre alla superficie massima occupabile sulla base dei parametri sopraindicati, potrà essere concesso, su preventiva richiesta al SUAP e all'Ufficio Tributi e con il parere della Polizia Locale, un ulteriore spazio del 10 % (calcolato sulla superficie occupata/occupabile), per esigenze correlate a specifiche iniziative aventi carattere di temporaneità (massimo 180 giorni anche non continuativi).

La limitazione all'interno della suddetta fascia B, relativamente all'occupazione (correlandola al 30% della superficie utile dell'esercizio richiedente o fino a massimo di 60 mq di superficie concedibile a singola attività commerciale) è necessaria per consentire il libero flusso pedonale e la piena fruibilità degli spazi a tutta la collettività (in considerazione dell'alta concentrazione in tale zona di attrezzature pubbliche quali scuole, ospedale, giardini pubblici, ...) integrando la sosta ai tavoli delle attività commerciali con altri usi pubblici che rendano lo spazio pubblico diversificato e facilmente utilizzabile da parte tutte le fasce di età.

5. In generale sono vietate sul territorio installazioni precarie, diverse da quelle sopra riportate, ancorché amovibili, a meno che le aree ove vengono installate non possiedano i parametri urbanistici di capienza (volumetria ammissibile, superficie coperta %, distacchi ecc.).

L'amministrazione comunale potrà valutare eventuali deroghe, anche su area pubblica, solamente a condizione che ciò sia supportato da provvedimenti mirati alla riqualificazione dell'ambito considerato.

Ciò potrà essere proposto attraverso appositi piani di riqualificazione di specifici ambiti ed anche su motivazioni mirate alla riqualificazione in tema di commercio e viabilità.

6. In considerazione del divieto di effettuare depositi di materiali o esposizioni di merci a cielo libero nella zona di esondazione del fiume Tevere, ivi compresa la zona industriale (fatto salvo quanto previsto dal Piano di Bacino quale norma di settore sovraordinata), tali interventi sono consentiti nelle restanti zone del territorio comunale al di fuori del nucleo urbano ed in corrispondenza della viabilità provinciale con le seguenti limitazioni:

- i depositi e le esposizioni debbono avere carattere temporaneo e non possono essere protratte oltre il periodo di tre anni;
- potranno essere installati esclusivamente lungo le strade provinciali esterne alla delimitazione del nucleo urbano nella misura di uno ogni 2,5 km senza che ciò comporti la necessità di variante allo strumento urbanistico vigente data la temporaneità dell'installazione e comunque fuori dalle aree oggetto di vincoli urbanistici e paesistici;
- non possono essere esercitate attività di vendita di alcun genere, se non autorizzate;
- l'area interessata non può superare la dimensione massima di mq 1.000 con fronte stradale di lunghezza massima di ml. 20,00;
- non deve essere modificato lo stato del terreno e dei luoghi;
- sono ammesse eventuali strutture precarie, aperte su almeno tre lati, nella misura della superficie copribile fissata dalle norme urbanistiche per la zona;
- l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di atto unilaterale d'obbligo per la rimozione di tutte le installazioni e dei materiali, nonché idonea garanzia fideiussoria bancaria a garanzia della rimozione.